

27 GIU. 2006

J. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 373 del 23 GIU. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di chiamata in causa Unipol Ass.ni e a. C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno ventiti del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dr. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE _____

LA GIUNTA

Premesso che con atto di chiamata in causa notificato il 4/9/04 la Provincia di Benevento agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale;
Con determina n. 494/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di chiamata in causa Tribunale di Bn notificato il 04/09/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 494/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 494/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- con atto di chiamata in causa notificato il 04/09/04;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 472 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 27 GIU. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 GIU. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 13 LUG. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 LUG. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 13 LUG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione → <u>4985</u>	il _____	prot. n. _____
<u>29.6.06</u>		

ESEC. 5178
14.7.06

Conf. Capigruppo

STUDIO LEGALE

AVV. SALVATORE FORGIONE

C.SO TRIESTE - PAL. UFFICI - SC.MA - INT. 18
82037 TELESE TERME (BN)
TEL. 0824 - 975309 FAX 0824 - 974834
VIA NICOLÒ TARTAGLIA N. 21 - ROMA
TELEFAX 068079592
e-mail: qtadfo@tin.it

Telese T., li 09\06\2006

Racc. a.r.

C.A.

Ing. Lucio Pasquale

SPETT.LI

GGL. ASS.NI

VIA V. EMANUELE N. 38

83100 AVELLINO

p.c.

SPETT.LE

AMM.NE PROV.LE di BENEVENTO

SETTORE LEGALE

PIAZZA CASTELLO 1

82100 BENEVENTO

Oggetto: *D. 15\04\50630*

AMM. PROV. BN / UNIPOL + PETROCCIA + CIARDIELLO

Tribunale di Benevento - Ud. Ind. 18.07.2006

Seguito mia del 20.04.2006, Le comunico che il giudizio emarginato in oggetto è stato riassunto dinanzi al Tribunale di Benevento per l'udienza del 18.07 p.v., a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Ariano Irpino.

Pertanto, a tale data andrò a costituirmi, previo mandato dell'Amministrazione Prov.le di Benevento che mi legge per conoscenza.

La terrò informata sul prosieguo e porgo, cordiali saluti.

Avv. Salvatore Forgione

Uff. del 18.04.2005

È presente l'Avv. Curcio per la Sigla
Spa il quale si esprime a tutti i
precedenti punti del verbale. Restano
preziosi le necessarie misure per
l'uscita dell'ed. fidejussoria.

Il nota istruente, tenuto per l'annullamento
delle richieste formulate.

Per gli attori è comparso l'Avv.

Anelli il quale preliminarmente,
in seguito alle note presentate
dalla Sigla sulla vicenda di

adesso alla sollecitazione
di competenza per territorio. Al che

condanna l'Avv. Curcio in merito

di avere inteso. È presente l'Avv.

Curcio, in delega dell'Avv.

Forgione, la quale dichiara di

aderire alla eccezione di incompetenza
per territorio ed in merito.

Condanna chiede l'annullamento

dei mezzi istruttori così come
articolarli in altri.

Il giudice

presso atto della riunione della Corte Costituzionale

Decisione l'accettazione per tempo dell'atto base
preparato alle parti e tenuto di go go per la riunione
tra il gestore e i fornitori conosciuti. Autocura e
fatti di tutto delle procedure.

Ly

Mr. P. M.
Salvo

ANTONELLO AUCELLI
Corso Vittorio Emanuele, 16
0825 Montecalvo Irpino (AV)
0825 - 819566 ☎ 0825 - 819770

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

Atto di citazione

PETROCCIA Carmine, nato il 30.9.1954 in Apice (BN), C. F.: PTR CMN 54P30 A328I, e **GIARDIELLO Sisina**, nata il 2.1.1957 in Apice (BN), C. F.: GRD SSN 57A42 A328K, coniugi, in proprio e quali esercenti la potestà parentale sulla minore, **PETROCCIA Illary**, nata il 10.10.1986 in Benevento, C. F.: PTR LRY 86R50 A783O, tutti residenti in Apice alla Via della Natura n. 5 ed elettivamente domiciliati in Montecalvo Irpino al Corso Vittorio Emanuele n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Antonello Aucelli, che li rappresenta e difende nella presente procedura, giusta mandato a margine del presente atto,

premesse quanto segue

I

In data 27.12.2003, alle ore 24 circa, la minore Petroccia Illary si trovava, quale trasportata, sull'autovettura Rover 111 tg. BN 286502, di proprietà di Melotti Maddalena e condotta da Franci Annaclaudia.

La detta autovettura percorreva la Strada Provinciale che collega il comune di Apice alla città di Benevento, con direzione verso quest'ultima località.

La conducente della Rover 111, giunta alla località Palati del Comune di San Nicola Manfredi, perdeva il controllo del mezzo, che sbandava ed usciva fuori strada, andando ad arrestare la sua corsa contro un albero di alto fusto, incomprensibilmente collocato a margine della sede stradale.

L'urto era particolarmente violento e rovinoso, tant'è che per estrarre le malcapitate occupanti dalla vettura si rendeva necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

II

La minore, faticosamente estratta dalle lamiere, presentava evidenti lesioni in diverse parti del corpo.

Veniva prontamente condotta, con un'autoambulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Rummo di Benevento.

La diagnosi di ingresso era particolarmente grave: «Frattura femore dx; fratture multiple al massiccio facciale; trauma cranico non commotivo con segni radiografici di edema cerebrale; poli contusioni». Ad accertamenti più accurati, risultava anche la frattura della clavicola dx.

La gravità delle lesioni determinava la necessità di un ininterrotto ricovero della minore presso la Divisione di ortopedia sino al 19.1.2004, nel corso del quale veniva sottoposta anche ad un intervento chirurgico maxillo - facciale.

In data 19.1.2004, veniva dimessa dalla divisione di ortopedia per accedere a quella di riabilitazione, ove permaneva sino al 24.2.2004.

Si sottoponeva, successivamente alla conclusione del ricovero, ad interventi di rimozione delle strutture metalliche agevolanti la riduzione delle fratture ed a cicli di riabilitazione in regime di day hospital.

III

Allo stato il quadro delle lesioni riportate si è sostanzialmente stabilizzato, con marcati esiti permanenti.

La minore Petroccia, come rappresentata, adisce la Giustizia al fine di ottenere l'accertamento dei postumi invalidanti derivatili dal sinistro e la

conseguente determinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento.

IV

Compete alla minore il risarcimento del danno biologico da I.P., in ragione dell'integrità psico-fisica compromessa dal sinistro.

Nella determinazione del danno biologico da I. P. deve essere data autonoma considerazione al danno cd. estetico, in considerazione dei pregiudizi particolarmente marcati subiti.

Allo stesso modo, deve essere autonomamente valutato il pregiudizio psicologico subito dalla minore, costretta per due mesi in Ospedale e per tutta la vita destinata a sottoporsi a trattamenti riabilitativi. La vicenda che ne occupa, infatti, ha determinato l'insorgenza di un processo patologico di tipo psicologico, collegato alla minorazione subita.

V

Compete alla minore il risarcimento del danno da invalidità temporanea, totale e permanente.

Il risarcimento dell'ITT dovrà essere disancorato dai parametri liquidativi correnti (per essere maggiorato), in considerazione della particolare afflittività del prolungato ricovero ospedaliero di persona di giovane età.

VI

La condotta della conducente l'autovettura, ove fosse concretamente ricorrente l'elemento psicologico della colpa, integrerebbe il reato di lesioni personali gravissime.

Compete, pertanto, il risarcimento del danno morale soggettivo. La liquidazione di tale voce risarcitoria (normalmente parametrato ad una

percentuale del danno biologico complessivo) dovrà essere particolarmente intensa. Alla luce dei recenti arresti della Suprema Corte, il danno morale soggettivo è volto a risarcire la sofferenza transeunte inevitabilmente cagionata a chi sia vittima di un fatto lesivo. Non può dubitarsi della particolare intensità della sofferenza patita da una giovane ragazza costretta in ospedale per due mesi, sottratta agli affetti ed alle amicizie e con la prospettiva di una vita notevolmente diversa da quella che avrebbe potuto avere, se il sinistro non vi fosse stato.

VII

Le lesioni patite dalla minore hanno notevolmente compresso la sua futura capacità di produrre reddito. Infatti, le limitazioni funzionali conseguite al sinistro, in futuro, le impediranno di attendere a compiti particolarmente gravosi o comunque ad ogni attività che richieda un minimo di impegno fisico. Verosimilmente, la stessa attitudine a proseguire gli studi sarà compromessa.

È superfluo rimarcare che l'attuale condizione di studentessa della minore non impedisce una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale che in futuro si verificherà.

Quale danno patrimoniale (emergente) dovranno risarcirsi alla minore i futuri esborsi per interventi e trattamenti volti ad attenuare le conseguenze delle lesioni.

VIII

Compete, infine, alla minore il risarcimento del danno cd. esistenziale ovvero, secondo le pronunzie della Suprema Corte e della Consulta più

recenti, il risarcimento del danno da lesione di posizioni soggettive costituzionalmente garantite.

Per effetto delle lesioni riportate, la minore non potrà dedicarsi, come prima faceva, a tutta una serie di attività che le consentivano di realizzare in pieno la propria persona.

Ad es., non potrà più dedicarsi ad attività sportive ovvero ad alcuni svaghi ai quali precedentemente indulgeva. Le possibilità di realizzazione personale sono state definitivamente compromesse.

Né possono sottacersi le conseguenze pregiudizievoli derivanti da una prolungata assenza scolastica (la minore frequentava il IV anno del liceo pedagogico), con inevitabili riflessi sul rendimento scolastico e sulla stessa tempestività di accesso al mondo del lavoro.

IX

I genitori, in proprio, chiedono il risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro.

La gravità del fatto e delle lesioni che ne sono derivate ha cagionato agli attori un profondo stress e lo sconvolgimento delle abitudini di vita quotidiana. La permanenza prolungata in ospedale della minore ha obbligato i genitori a portarsi quotidianamente in Benevento, al fine di essere presso la propria figliola. Tutto ciò con inevitabile pregiudizio dell'equilibrio psichico e con inevitabile stravolgimento dell'ordinato corso del menage familiare.

Né può sottacersi l'insorgenza nei genitori di uno stato di sofferenza psicologica assai acuto, tanto da essere sfociato nell'autentica patologia.

Tale fenomeno, sub specie di danno biologico psicologico, pur dovrà essere risarcito.

In ogni caso, ai genitori dovranno rimborsarsi i consistenti esborsi affrontati in conseguenza dei fatti per cui è causa.

X

I danni reclamati in giudizio, al di là del necessario accertamento medico – legale in punto di quantificazione dello stesso, impongono l'intervento liquidativo del Giudice. Infatti, la maggior parte delle voci di danno impingono aspetti che si sottraggono al campo clinico, rendendo necessario l'intervento equilibratore del Giudice (ad onor del vero, pare difficile poter concordare con una Compagnia il risarcimento del danno esistenziale).

La richiesta di risarcimento danni, inoltrata nelle forme di legge ai soggetti responsabili, non ha sortito a tutt'oggi alcun effetto – quanto meno sotto il profilo della corresponsione di una provvisionale, di tal chè appare necessario adire la Giustizia.

XI

Con il presente atto gli istanti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunziano, ad ogni atto precedentemente notificato alle controparti in ordine alla medesima causale.

Tutto ciò premesso,

c i t a n o

- 1) Unipol Ass.ni s. p. a., in persona del legale rapp.te p. t., per la carica domiciliato in Bologna alla Via Stalingrado n. 45;*
 - 2) MELOTTI Maddalena, residente in Apice alla Via degli Eroi n. 5;*
 - 3) FRANCI Annaclaudia, residente in Apice alla Via degli Eroi n. 5;*
- a comparire dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino ed al Magistrato designato ex art. 168 c. p. c. all'udienza del 21 settembre 2004, nei soliti*

locali, ore 10 col prosieguo, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza predetta nelle forme ed ai sensi dell'art. 166 c. p. c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c. p. c. ed anche la prosecuzione in contumacia, per ivi sentir accogliere, *contrariis reiectis*, le seguenti

conclusioni

Piaccia all'adito Tribunale, in persona del Giudice Monocratico designato per l'istruzione:

- riconoscere e dichiarare la responsabilità di Franci Annaclaudia nella produzione del sinistro;
- condannare, per l'effetto, essa Franci Annaclaudia, Melotti Maddalena e l'Unipol Ass.ni s. p. a., in persona ex lege, col vincolo solidale tra loro:
 - ◆ al pagamento in favore della minore Petroccia Illary, così come rappresentata, della somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, presenti e futuri, derivati alla persona dell'attrice dal sinistro per cui è causa; il tutto da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al soddisfo;
 - ◆ al pagamento in favore di Petroccia Carmine e Giardiello Sisina della somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, presenti e futuri, derivati ad essi attori dal sinistro per cui è causa; il tutto da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al soddisfo;

condannare i convenuti alla rifusione di spese e competenze del giudizio, con richiesta di distrazione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, si dichiara il valore della controversia indeterminabile.

Prove documentali


All'atto dell'iscrizione a ruolo, si produrranno:

- 1) Richiesta di risarcimento;
- 2) Copia libretto di circolazione;
- 3) Copia contratto assicurativo;
- 4) Copia denuncia di sinistro;
- 5) Fotografie dell'autovettura;
- 6) Cartella clinica del ricovero in Ortopedia (n. 86 pagine);
- 7) Cartella clinica del ricovero in riabilitazione (n. 52 pagine);
- 8) Relazione di dimissione con allegati;
- 9) Ricevute di esborsi effettuati.

Riservate ulteriori richieste.

Montecalvo Irpino, 26 aprile 2006.

F.to **Avv. Antonello Aucelli**

- *iscritta a ruolo (n. 380/2004 RGACC), la causa veniva assegnata alla cognizione della dott.ssa Mariella Ianniciello;*
 - *non si costituivano in giudizio le due parti private, mentre la Unipol Ass.ni depositava la comparsa di costituzione che qui seguito di riporta;*
- 

Carmine Cusano

Patrocinante in Cassazione

83100 AVELLINO - Via Pisve, 59
☎ 0825.2.67.81 - Fax 2.67.82
Lun. - Merc. - Ven. 17,00 - 20,00

COPIA ¹⁵

UFFICIO

U - Via A. Depretis, 88
15,00 - 19,00

Tribunale di Ariano irpino

Dott.ssa Iannicillo

Comparsa di costituzione e risposta

la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado, 45,
persona del suo procuratore ad negotia, dr. Stefano Scavo, in forza di procura speciale a
rito della dott.ssa Rosa Vetromile, notaio in Bologna, del 13/01/2000 - Rep. 76617,
tutte domiciliata in Ariano Irpino, alla Via Orneta, 120, presso lo studio dell'avv.
Carmine Cusano, che la rapp.ta e difende, giusta mandato a margine del presente atto -
Convenuta -

Contro

Petroccia Carmine e Giardiello Sisina, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la
potestà sulla minore Hary -Attori-

nonchè

Melotti Maddalena e Franci Annaclaudia- altri convenuti-

Fatto e Diritto

Con atto del 30.04.2004, Petroccia Carmine e Giardiello Sisina, nella spiegata qualità,
esponevano che in data 27.12.2003, ore 24.00 circa, Franci Annaclaudia, alla guida
dell'autovettura Rover 111, trg. BN/286502, sulla quale la minore, Hary, viaggiava in
qualità di trasportata, mentre percorreva la strada provinciale Apice- Benevento, giunta
all'altezza della contrada Palati del Comune di S. Nicola Manfredi, dopo aver perso il
controllo del mezzo, finiva fuori strada, andando ad arrestarsi contro un albero di alto
fusto, collocato a amrgine della sede stradale.

Che, a seguito dell'impatto, Petroccia Hary subiva lesioni personali, tali da richiedere
l'intervento dei sanitari dell'Ospedale Rummo di Benevento;

Depositato in Cancelleria il

14 LUG. 2004
Il Cancelliere

Tanto premesso, Petroccia Carmine e Giardiello Sisina, in proprio e in qualità, convenivano dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, Melotti Maddalena, Franci Annaclaudia e la Compagnia Unipol S.p.A., rispettivamente proprietaria, conducente ed Ente assicuratore della Rover 111, trg. BN/286502, al fine di sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni fisici da quantificarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Avverso tale domanda, che si impugna in tutto il suo tenore, la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A, in persona del suo procuratore ad negotia, come innanzi dom.ta, rapp.ta e difesa, con la presente comparsa di risposta, si costituisce in giudizio ed osserva in

Diritto

Preliminarmente, in rito, si eccepisce l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, non sussistendo la stessa né in relazione al foro generale dei convenuti, né in ordine a nessuno dei criteri di collegamento dei fori alternativi.

In particolare: a) Foro generale dei convenuti.

Sotto tale profilo, non sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Ariano Irpino, atteso che: Melotti Maddalena, Franci Annaclaudia risiedono in Apice, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Benevento; la Unipol SpA risulta avere sede legale in Bologna, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Bologna.

b) Forum delicti.

Sotto tale profilo, non sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Ariano Irpino, in relazione al foro del luogo ove è sorta l'obbligazione, posto che l'incidente, per come prospettato dagli attori, si è verificato in agro del Comune di Apice, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Benevento;

c) Forum destinatae solutionis.

Non sussiste, infine, la competenza per territorio del Tribunale di Ariano Irpino, in relazione al foro ove deve essere eseguita l'obbligazione (Forum destinatae solutionis), atteso che, nel caso di specie, trattandosi di risarcimento del danno da quantificarsi, il detto luogo coincide con quello di residenza del convenuto obbligato e, quindi, nel caso de quo, con i luoghi di cui al punto a), con competenza, per ognuno dei convenuti sindacati, dei Tribunali innanzi evidenziati.

Consegue che, come detto, non sussiste la competenza per territorio dell'adito Tribunale in relazione a nessuno dei criteri di individuazione previsti, per le fattispecie quali quelle de qua, dal Legislatore (foro generale del convenuto, foro del luogo ove è sorta l'obbligazione, foro del luogo ove deve essere eseguita l'obbligazione), sussistendo la competenza dei Tribunali di Benevento e di Bologna.

Nel merito, poi, senza rinunciare alla sollevata eccezione, la domanda è infondata, inammissibile, non essendo la convenuta società tenuta e legittimata al risarcimento delle lamentate lesioni.

Infatti, nelle circostanze di tempo e di luoghi riferite, Franci Annaclaudia, alla guida dell'autovettura Rover 111, trg. BN/286502, sulla quale la minore, Ilary, viaggiava in qualità di trasportata, percorreva, a moderata andatura, la strada provinciale Apice-Benevento.

Giunta all'altezza della contrada Palati del Comune di S. Nicola Manfredi, a causa del fondo stradale, reso sdruciolevole per la presenza di fango, dopo aver perso il controllo del mezzo, finiva dapprima fuori strada e, successivamente, andava ad arrestarsi contro un albero di alto fusto, collocato sul lato della carreggiata.

Orbene, sulla scorta di quanto dedotto, alcun colpa può attribuirsi al conducente dell'unità garantita.

Di contro, deve affermarsi la responsabilità della Provincia di Benevento, Ente proprietario della strada.

La presenza di fango sulla sede stradale, l'assenza di barriera protettiva e di adeguata segnaletica, la presenza dell'albero, posto a distanza inferiore a quella di rispetto, integrano una responsabilità della P.A.

La comparsa Società chiede, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa la Provincia di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, al fine di sentirla dichiarare tenuta in sua vece al risarcimento del danno.

A tal fine, si propone istanza, ex art. 269 cpc, di differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163 bis cpc.

In ogni caso, gli attori sono tenuti, a norma dell'art. 2697 c.c., a provare i fatti posti a fondamento delle proprie richieste.

Relativamente al "quantum debeatur", si impugnano tutte le singole voci di danno, formulate in maniera generica e superficiale ed esagerata, in una alla documentazione medico sanitaria all'uopo prodotta ed affollata.

Rivalutazione monetaria e interessi legali non possono essere cumulati, come stabilito dalla massima della Suprema Corte n. 1712/95.

Si conclude perché il Giudicante - *contrarius reiectis* - voglia così provvedere:

- a) In rito, dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere alternativamente competenti il Tribunale Benevento e Bologna, per le ragioni innanzi precisate;
- b) Nel merito, poi, rigettare la domanda, siccome infondata ed inammissibile, in ordine all'An ed al Quantum debeatur;
- c) Nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, affermare e dichiarare la responsabilità della Provincia di Benevento, Ente proprietario della strada;

17

Per l'effetto, condannare la Provincia di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, a risarcire tutti i danni lamentati dagli attori, in proprio e nella qualità;

In via subordinata, autorizzare la comparsa Unipol SpA a rivalersi nei confronti di altri corresponsabili del sinistro e dei loro assicuratori, dell'intero o di quota parte degli importi posti eventualmente a suo carico, oltre accessori di legge.

In via istruttoria, si chiede disporsi l'acquisizione del rapporto di incidente stradale, rilevato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, nonché copia del rapporto dei Vigili del Fuoco di Benevento. Ammettersi prova orale sulle circostanze di cui ai capi alla presente comparsa con i seguenti testi: De Nisi Fabiana, residente in Apice (BN), C.so Italia, 3; Zullo Maria, residente in Apice (BN), Via Del Genio 6. Si esibisce copia della missiva r.a. a.r. indirizzata alla Provincia di Benevento in data 20.05.2004.


Salvis Juribus.

Avellino, 2/07/2004

Avv. Carmine Cusano



autorizzata la chiamata in causa dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, l'Unipol Ass.ni provvedeva all'incombente; si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con l'atto che qui di seguito si riporta;



TESTE
CON FORGIONE

COPIA
Wp

TRIBUNALE CIVILE DI ARIANO IRPINO
DOTT.SSA IANNICIELLO
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona
del Presidente p.t. On. Carmine Nardone, rappr.ta e difesa dall'Avv.
Salvatore Forgione e con lui elett.te dom.ta in Ariano Irpino, alla via
Marconi n. 27 c/o l'Avv. Angela Ciasullo, che lo rapp.ta e difende,
giusta delibera della Giunta Provinciale n. 499 del 24.09.2004 e
mandato a margine del presente atto.

- CHIAMATA IN CAUSA -

CONTRO

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A., rappr.ta e difesa come
atti.

CONVENUTA -ATTRICE

NON CHE'

PETROCCIA CARMINE E GIARDIELLO SISINA, in proprio e n.q. di
genitori esercenti la patria potestà sulla minore PETROCCIA ILARY

- ATTORI -


E

MELOTTI MADDALENA E FRANCI ANNACLAUDIA

- CONVENUTE -

FATTO

Con atto di citazione in chiamata in causa, notificato in data
04/09/2004, che qui abbiassi per intero ripetuto e trascritto, la
Compagnia di Assicurazioni UNIPOL s.p.a., conveniva in giudizio
l'Amm.ne Prov.le di Benevento. Il tutto sul presupposto che il giorno
27/12/2003, alle ore 24.00 circa, l'auto Rover 111, tg. BN 286502, di
proprietà della sig.ra Melotti Maddalena ma condotta nell'occorso
alla sig.ra Melotti Annaclaudia mentre percorreva la S.P. Anice-



infredi, senza causa apparente, sbandava uscendo fuori strada e
minando la propria corsa contro un albero di alto fusto collocato a
rgine della sede stradale, subendo, pertanto, dei danni. Nell'occorso,
minore Petroccia Ilary, che viaggiava a bordo della Rover 111 quale
za trasportata, estratta faticosamente dalle lamiere dell'auto, veniva
sportata in ambulanza presso il Pronto soccorso dell'Ospedale
mmo di Benevento, dove a seguito di diagnosi di ingresso
rticolarmente grave, veniva ricoverata per le cure del caso. Pertanto,
attori sigg.ri Petroccia Carmine e Giardicillo Sisina, in proprio e
lla qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla minore Ilary
vocano il risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non, presenti
futuri, subiti dalla minore e per quelli derivati ad essi genitori dal
nistro per cui è causa, da quantificarsi nel corso del giudizio anche a
mezzo di richiesta C.T.U. medico-legale.

Si costituisce con la presente comparsa ed a mezzo del sottoscritto
procuratore, la convenuta Amm.ne Prov.le di Benevento, in persona
del summenzionato legale rapp.te p.t., come sopra rapp.to e dom.to, il
quale

DEDUCE

IN VIA PRINCIPALE. Si fa rilevare l'incompetenza per
territorio dell'adito Giudicante, in quanto oggetto della causa è il
risarcimento da sinistro da circolazione stradale, per cui i criteri
da seguire nella determinazione dell'Autorità Giudicante sono: a)
foro generale dei convenuti; b) Forum delicti; c) Forum
destinatae solutionis. Nel caso che ci occupa, pertanto, la
competenza sarà, in base al primo criterio, o del Tribunale di
Benevento, atteso che le due attrici, sigg.re Melotti Maddalena e
Franci Annaclaudia risiedono in Apice (BN) o del Tribunale di
Bologna posto che è in questa città che ha la propria sede legale la
Unipol Ass.ni S.P.A.; in base al secondo criterio, essendo sorta
l'obbligazione in tenimento del Comune di Apice (Bn), luogo ove
è verificato il sinistro, la competenza sarà del Tribunale di

evento; in base al terzo criterio, coincidendo il luogo in cui
ve essere eseguita l'obbligazione con quello di residenza dei
venuti obbligati, ancora una volta la competenza sarà delle
torità Giudiziarie già evidenziate in base al primo criterio,
sia quello del Foro generale dei convenuti, e quindi il Tribunale
Benevento o quello di Bologna. Voglia pertanto, l'Ill.mo
udice adito dichiarare la propria incompetenza per territorio e
mettere il giudizio de quo al Tribunale Civile di Benevento o al
Tribunale Civile di Bologna, in base ai criteri suesposti.

UBORDINATAMENTE. Si eccepisce la carenza di legittimazione
passiva della convenuta Amm.ne Prov.le di Benevento. Il caso che
occupa, in base anche alla dinamica ricostruita dall'attore nel
proprio atto di citazione, non rientra in una ipotesi di sinistro da
sidia e trabocchetto ma di sinistro da circolazione stradale.
nico responsabile infatti, nella causazione del sinistro de quo,
sulta essere la sig.ra Franci Annaclaudia, conducente l'auto
over 111 di proprietà della sig.ra Melotti Maddalena. Al
guardo, infatti la comparente difesa non può non portare
l'attenzione dell'Ill.mo Giudicante che nell'atto di citazione per
sigg.ri Petroccia Carmine e Giardiello Rita, costituitisi in
proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla
minore Ilary, non si fa alcuna menzione di qualsivoglia anomala
presenza di fango sul fondo stradale, al contrario si afferma senza
ombra di dubbio, che l'auto attrice sarebbe uscita di strada per
una perdita di controllo da parte della conducente e, solo dopo, si
rebbe verificato l'impatto contro l'albero di alto fusto posto a
margine della carreggiata!!! Pertanto, si chiede sin d'ora, alla
nce di quanto innanzi, l'estromissione della convenuta
Amministrazione Provinciale di Benevento dal presente giudizio
per evidente carenza di legittimazione passiva.

del merito e solo per mero scrupolo difensivo. Si contesta

improponibile ed illegittima, oltre che infondata in fatto ed in diritto. Preliminarmente, si eccepisce la nullità dell'atto di citazione in violazione dell'art. 164 c.p.c.. Invero, la Unipol s.p.a. non solo non descrive lo stato dei luoghi dove, presumibilmente, si sarebbe verificato l'evento, ma non quantifica neppure la domanda. Sicchè, la comparsa difesa, non è posta in condizioni di poter articolare una concreta linea difensiva, tenuto conto che, non si individua né la proprietà della rete stradale, né è possibile risalire, eventualmente, alla presenza di eventuali lavori in corso lungo la stessa. Dunque, sotto tale profilo, si chiede la dichiarazione di nullità della domanda. Ed ancora. Nessuna responsabilità può essere attribuita all'Amministrazione, poiché l'attrice nel descrivere il sinistro ha riferito che l'auto avrebbe investito del fango presente sulla carreggiata, che ne avrebbe reso viscido il fondo, quindi, la circostanza, (circostanza che, ripetiamo non ha trovato riscontro nella ricostruzione della dinamica da parte dei sigg.ri coniugi Petroccia Carmine e Giardiello Sisina), da sola è sufficiente per attribuire la responsabilità del sinistro alla conducente l'auto Rover 111 di proprietà della sig.ra Melotti Maddalena, sig.ra Franci Annaclaudia. Invero, è evidente che costei viaggiasse a velocità sostenuta. Orbene, è pacifico che se la velocità fosse stata moderata, ella avrebbe sicuramente evitato l'evento, ove mai fosse accertata la presenza del fango (?) e che lo stesso potesse rappresentare una insidia occulta ed inevitabile. Sotto altro profilo, viene invocato il risarcimento di danno agli attori, derivante da fatti imprevedibili, incontrollabili, ove esclude ogni responsabilità all'Amministrazione. Sul punto, la Suprema Corte, ha più volte affermato che il rapporto tra utente della rete stradale e l'Amm.ne responsabile che gestisce il servizio, non possa qualificarsi di natura contrattuale. Conseguentemente, il danneggiato può agire per il risarcimento solo in base al principio del "neminem laedere" sancito dall'art. 2043 del c.c. (v. Cass. 671/78, 51/78, 526/87, 921/88). Ed ancora. In egual misura consolidata è la

risprudenza che esclude ogni presunzione di colpa a carico dell'Amministrazione, ex art. 2051 c.c., in quanto "trattasi di beni la cui natura non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo". Sotto altro profilo, invece, si va sottaciuto che, comunque, è onere del danneggiato fornire tutti gli elementi e circostanze, obiettive e temporali che concorrono a rilevare le responsabilità della P.A.. O meglio, deve necessariamente verificarsi un fatto illecito, che sia prodotto da una condotta della P.A. che gestisce la strada di competenza territoriale e che violi le norme che impongono obblighi precisi. Pertanto, il danneggiato deve provare il collegamento, in termini di causalità, tra cose in custodia e danno e nel caso de quo questa prova sembra mancare del tutto. Può quindi, affermarsi che il risarcimento dei danni, invocato a favore degli attori, da parte della Unipol S.P.A., si riferisce ad un evento prodotto dal caso fortuito e cioè da un fatto estraneo alla causalità della cosa, impossibile da parte della P.A. di "governarlo". Uguale prova, infine, spetta all'utente danneggiato, per riconoscere un fatto illecito in capo al proprietario, o concessionario della rete stradale ed in particolare, la circostanza che l'Ente avvertito dell'insidia presente sulla rete, non sia intervenuto per rimuovere il potenziale stato di pericolo, semprechè le circostanze obiettive e temporali lo avessero consentito. Si impugna, infine, in toto, sia la richiesta di cumulo di interessi e rivalutazione, sia la quantificazione dei danni così come formulata da controparte.

Tanto premesso e con riserva di ogni ulteriore eccezione, difesa e prova, sia in ordine al punto di responsabilità, che in ordine alla quantificazione dei richiesti presunti danni, si rassegnano le seguenti:

CONCLUSIONI

- 1) Preliminarmente: Voglia l'Ill.mo sig. Giudice dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente nel caso che ci occupa il Tribunale di Benevento o il Tribunale di Bologna,

Subordinatamente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta Amm.ne Prov.le di Benevento per le ragioni suesposte.

Nel merito: Voglia l'Ill.mo sig. Giudice a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione perché in violazione dell'art. 164 c.p.c.. b) rigettare la domanda perché improponibile, illegittima, oltre che infondata in fatto ed in diritto; c) condannare la Unipol S.P.A. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. S.J.

In via istruttoria: con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio ex art. 184 c.p.c.: 1) ammissione della prova del contrario con gli stessi mezzi indicati dagli attori; 2) prova diretta sul seguente capitolo di prova: "Vero è che sul tratto di strada in questione vi è segnaletica idonea contenente anche i limiti di velocità " con l'agente di Polizia provinciale, sig. Esposito Giancarlo e sul quantum con il perito G.Miranno da Benevento; 3) Interrogatorio formale degli attori Petroccia Carmine e Giardiello Sisina , in proprio e n.q., sui capi di cui in premessa; 4) nomina C.T.U. medico - legale per l'accertamento dei danni e del nesso di causalità; 5) nomina C.T.U. modale.

Solopaca, 12-11-2004

Avv. Salvatore Forgione



- nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino veniva affrontata la questione di competenza del Tribunale adito (risolta affermativamente con ordinanza del 18.4.2005) e veniva disposta la corresponsione di una provvisoria di € 10.000,00 (ordinanza dell'11.10.2005);
- le parti chiedevano ed ottenevano termine per il deposito delle memorie istruttorie;
- nella pendenza del termine anzidetto, interveniva la nota pronunzia della Consulta in materia di regime dell'incompetenza per territorio, superando l'orientamento al quale il Giudice con la sua ordinanza aveva aderito;
- all'udienza del 18.4.2006, su concorde richiesta delle parti, il Giudice del Tribunale di Ariano Irpino dichiarava la propria incompetenza e fissava il termine di gg. 90 per procedere alla riassunzione;
- col presente atto, a tanto intendono procedere gli istanti, al fine di sottoporre al Tribunale competente le medesime conclusioni rassegnate dinanzi al Giudice a quo.

Tutto ciò premesso, gli istanti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

c i t a n o

- 1) **Unipol Ass.ni s. p. a.**, in persona del legale rapp.te p. t., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore per il giudizio a quo (Avv. Carmine Cusano) in Ariano Irpino alla C.da Orneta n. 120;
- 2) **MELOTTI Maddalena**, residente in Apice alla Via degli Eroi n. 5;
- 3) **FRANCI Annaclaudia**, residente in Apice alla Via degli Eroi n. 5;

4) *Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore per il giudizio a quo (Avv. Salvatore Forgione) e con questi in Ariano Irpino alla Via Marconi n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Angela Ciasullo;*
a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento ed al Magistrato designato ex art. 168 c. p. c. all'udienza del 18 luglio 2006, nei soliti locali, ore 10 col prosieguo, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza predetta nelle forme ed ai sensi dell'art. 166 c. p. c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c. p. c. ed anche la prosecuzione in contumacia, per ivi sentir uccogliere, contrariis reiectis, le seguenti

conclusioni

Piaccia all'adito Tribunale, in persona del Giudice Monocratico designato per l'istruzione:

- riconoscere e dichiarare la responsabilità di Franci Annaclaudia nella produzione del sinistro;*
- condannare, per l'effetto, essa Franci Annaclaudia, Melotti Maddalena e l'Unipol Ass.ni s.p. a., in persona ex lege, col vincolo solidale tra loro:
 - * al pagamento in favore di Petroccia Illary della somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria (al netto del percepito acconto di € 10.000,00), a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, presenti e futuri, derivati alla persona dell'attrice dal sinistro per cui è causa; il tutto da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al soddisfo;**

- * *al pagamento in favore di Petroccia Carmine e Giardiello Sisina della somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, presenti e futuri, derivati ad essi attori dal sinistro per cui è causa; il tutto da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al soddisfo;*
- *condannare i convenuti alla rifusione di spese e competenze del giudizio, con richiesta di distrazione.*

Ai sensi delle vigenti disposizioni, si dichiara il valore della controversia indeterminabile.

Produzione documentale

- 1) *Richiesta di risarcimento;*
- 2) *Copia libretto di circolazione;*
- 3) *Copia contratto assicurativo;*
- 4) *Copia denuncia di sinistro;*
- 5) *Fotografie dell'autovettura;*
- 6) *Cartella clinica del ricovero in Ortopedia (n. 86 pagine);*
- 7) *Cartella clinica del ricovero in riabilitazione (n. 52 pagine);*
- 8) *Relazione di dimissione con allegati;*
- 9) *Ricevute di esborsi effettuati;*
- 10) *Relazione Carabinieri intervenuti sui luoghi;*
- 11) *Documentazione sanitaria;*
- 12) *CTP medico- legale;*
- 13) *Ulteriore documentazione attestante esborsi;*
- 14) *Certificazione attestante la "bocciatura" scolastica della Petroccia Mary;*

15) *Copia verbale del 18.4.2006.*

Prove orali ed altre fonti di prova

I

Interrogatorio formale di Franci Annaclaudia sulle seguenti circostanze:

- 1) *Vero che, in data 27.12.2003, alle ore 24 circa, essa Franci, alla guida dell'autovettura Rover 111 tg. BN 286502, di proprietà di Melotti Maddalena, percorreva la SP Apice - Benevento, con direzione verso quest'ultima località;*
- 2) *Vero che sulla detta autovettura si trovava, quale trasportata, Petroccia Illary;*
- 3) *Vero che essa Franci Annaclaudia, giunta alla località Palati del Comune di San Nicola Manfredi, perdeva il controllo del mezzo, che sbandava ed usciva dalla sede stradale, arrestando la sua corsa contro un albero posto al lato della strada;*
- 4) *Vero che Petroccia Illary aveva allacciate le cinture di sicurezza;*
- 5) *Vero che la gravità dell'urto rendeva necessario, per estrarre le malcapitate occupanti, l'intervento dei VV. F.F.;*
- 6) *Vero che la gravità delle lesioni riportate dalla Petroccia Illary - al volto, alle gambe e ad una spalla - rendeva necessario l'intervento di un'autoambulanza, che prontamente ricoverava la stessa all'Ospedale Civile di Benevento, ove rimaneva per oltre due mesi.*

II

*Prova per testi sulle medesime circostanze con i sigg. **FRANCI Mario** e **DI PIETRO Ennio**, entrambi da Apice, i quali dovranno riferire anche sulle seguenti circostanze:*

- 1) *Vero che, durante il periodo di ricovero della Petroccia Illary, i di lei genitori si portavano presso l'Ospedale sia il mattino che il pomeriggio, spostandosi da Apice e trascurando ogni loro ulteriore attività;*
- 2) *Vero che, successivamente alle dimissioni ospedaliere, la Petroccia Illary poteva spostarsi solo accompagnata, dovendo ricorrere all'ausilio di stampelle ed essendo impacciata dal tutore metallico che le costringeva la gamba;*
- 3) *Vero che la Petroccia Illary veniva accompagnata a scuola la mattina dal padre ed alla fine delle lezioni veniva trasportata in Apice dal fratello;*
- 4) *Vero, che, per effetto delle lesioni e dell'insuccesso scolastico, la Petroccia Illary aveva accusato un forte senso di disistima nei confronti della propria persona e manifestava un profondo disinteresse nei confronti delle occupazioni usuali per una ragazza di quella età; manifestando altresì segni evidenti di prostrazione emotiva;*
- 5) *Vero che i coniugi Petroccia, per effetto della triste vicenda occorsa alla propria figliola, trascuravano ogni occupazione che non coincidesse con l'assistenza della stessa, manifestando parimenti segni evidenti di prostrazione emotiva.*

Vorranno esecutersi come testi, pure i seguenti signori:

- ♦ *Vernacchio Michele (da Apice) sulle circostanze nn. 1-2;*
- ♦ *Cuomo Loredana (da Apice) e Mazzeo Diana (da Benevento) sulle circostanze nn. 2, 3 e 4.*

III

Si chiede la nomina di CTU medico - legale, al fine dell'accertamento dei postumi relinqui e della loro quantificazione.

In considerazione della posizione di trasportata della Petroccia Ilary, potrebbe - anche nella prospettiva di una definizione transattiva - procedersi alla nomina del CTU "in parallelo" rispetto all'istruttoria orale.

Con ogni ulteriore riserva.

Montecalvo Irpino, 26 aprile 2006.

Avv. Antonello Aucelli



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Antonello Aucelli, n. q.;

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento ho notificato l'avantiesteso atto a:

Unipot Ass.ni s. p. a., in persona del legale rapp.te p. l., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore per il giudizio a quo (Avv. Carmine Cusano) in Ariano Irpino alla C.da Orneta n. 120,

mediante invio di copia nel detto domicilio, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a. r. come per legge

MELOTTI Maddalena, residente in Apice alla Via degli Eroi n. 5;

mediante invio di copia nel detto domicilio, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a. r. come per legge

ello Aucelli
Emanuele, 16
L'VO IRPINO (AV)

FRANCI Annaclaudia, residente in Apice alla Via degli Eroi n. 5;

mediante invio di copia nel detto domicilio, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a. r. come per legge

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.l., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore per il giudizio a quo (Avv. Salvatore Forgione) e con questi in Ariano Irpino alla Via Marconi n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Angela Ciasullo, mediante invio di copia nel detto domicilio, a mezzo del servizio postale, con raccomandata u. r. come per legge

Notificato a mezzo della posta
con Rec. n. 1 Legge
20 Novembre 1986 n. 66

4 MAG 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Assistente U.N.E.P.
Angela Ciasullo

to
tor
EC

nello Aucelli
c/o Emanuela, 16
ALVO IRPINO (A)